



## COMUNE DI SOLIERA

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO INCENTIVI  
PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DEI  
DIPENDENTI PUBBLICI RELATIVI AD APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E  
FORNITURE – REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA  
DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 18  
APRILE 2016, N. 50**

---

sottoscritto in data 12.11.2020



Il giorno 12.11.2020 presso la sede legale del Comune di Soliera ha avuto luogo l'incontro tra il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del Comune di Soliera e le seguenti rappresentanze sindacali: RSU del Comune di Soliera e FP-CGIL, CISL-FP, UIL – FPL per discutere i seguente ordine del giorno:


- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture – Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all'art. 113 del dlgs n. 50/2016.

per la Delegazione di Parte Pubblica

firme

- **Presidente**

Dott.ssa Vienna Rocchi, Segretario Generale

  
\_\_\_\_\_

per la RSU - Rappresentanza Sindacale Unitaria del Comune di Soliera:

Sig. ZOPPOLI DANIELE

Componente

  
\_\_\_\_\_

Sig. SOUERZI LORENZA

Componente

  
\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Componente

\_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Componente

\_\_\_\_\_

per le OO.SS. - Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Sig.ra Tallarida Jessica

Segretario Territoriale  
F.P. - C.G.I.L.

  
\_\_\_\_\_

Sig.ra Rakel Wiliana Vignali

Segretario Territoriale  
C.I.S.L. - F.P.

  
\_\_\_\_\_

Sig. Giuseppe Belloni

Segretario Territoriale  
U.I.L. - F.P.L.

\_\_\_\_\_



Premesso:

- Che la normativa statale, in tema di erogazione degli incentivi per la progettazione di lavori pubblici è stata modificata come segue:

Norma	Oggetto	Periodo dal	Al
Art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/2006	Incentivi di progettazione	23.12.2008	18.08.2014
Art. 93, c. 7-bis, D.Lgs 163/2006 (introdotto dal DL 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014);	Incentivi di progettazione	19.08.2014	18.04.2016
Art. 113, c. 1, D.Lgs. 50/2016	Incentivi per funzioni tecniche	19.04.2016	

- Che gli incentivi per lavori progettati ed ultimati prima dell'entrata in vigore del DL 90/2014 sono stati tutti liquidati agli aventi diritto;
- Che risultano maturati, e liquidati parzialmente, gli oneri incentivanti relativi a lavori pubblici iniziati prima dell'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014 e completati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, e che non risultano liquidati gli oneri incentivanti relativi ad altri lavori pubblici iniziati dopo il D.L. 90/2014 e non completati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- Che con precedente accordo sindacale sottoscritto in data 26.05.2017, agli atti con il prot . n. 29129/2017 sono state definite le modalità di liquidazione degli incentivi di cui sopra per la fase transitoria;
- Che occorre ora procedere a definire le caratteristiche del nuovo regolamento rispondente all'art. 113, c. 1, D.Lgs. 50/2016 al quale la precedente intesa demandava per la liquidazione degli incentivi a cavallo fra la L.114/2014 e il D.lgs 50/2016 e quelli ricadenti appieno nella nuova normativa;
- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 3 Settembre 2020 ha espresso i seguenti indirizzi per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo normativo sui criteri per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016:



### **Obiettivi finalità e soggetti interessati**

*Il regolamento da approvare in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dovrà contenere modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici finalizzati ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture fra il personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante e i dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che dovessero essere chiamati a ricoprire incarichi presso il Comune di Soliera.*

### **Costituzione e caratteristiche del fondo incentivante**

*Il fondo, previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, è contabilizzato nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 mentre per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.*

*Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal regolamento, nel fondo sarà iscritta una somma non superiore al 2% da modularsi in diminuzione a seconda delle diverse classi di importo di lavori/forniture /servizi con la precisazione che, per base di gara nei servizi si dovrà fare esclusivo riferimento alla componenteaggio, provvigione o commissione di intermediazione, nei servizi che prevedano tale forma di remunerazione a favore dell'appaltatore/concessionario.*

*Gli incentivi economici dovranno essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.*

*La ripartizione delle risorse tra il personale interessato dovrà essere effettuata in funzione del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.*

### **Erogazione delle somme**

*Ai fini della erogazione delle somme dovrà essere necessario l'accertamento del responsabile del Settore preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture. L'accertamento consisterà nella verifica che tutte le prestazioni affidate siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, e saranno da prevedere decurtazioni in caso errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro e non dovuti a cause di forza maggiore.*

- Che in data 24.09.2020 è stata sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione di parte sindacale la preintesa per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50. Autorizzazione della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva, agli atti dell'Unione con il prot n. 47283 del 01.10.2020;

- Che la Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 10.11.2020 dichiarata immediatamente eseguibile ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l'individuazione dei criteri di distribuzione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50;



La delegazione trattante di parte pubblica, le organizzazioni sindacali competenti per territorio e la R.S.U. dell'Ente:

stipulano il seguente accordo:

Si conviene di regolamentare i criteri relativi alla distribuzione del fondo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base degli indirizzi espressi con delibera di G.C.n. 89/2020, che vengono recepiti nella proposta regolamentare allegata quale parte integrante e sostanziale del presente accordo (Allegato A).

Visto, letto, approvato, sottoscritto.

The image shows several handwritten signatures in black ink, representing the approval of the agreement by the public delegation, the competent trade unions, and the R.S.U. of the entity.



Allegato A)

*[Handwritten signatures]*


**COMUNE DI SOLIERA**

**REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50**



## INDICE

- Articolo 1 – Fondo per le funzioni tecniche
- Articolo 2 – Disciplina di costituzione del fondo
- Articolo 3 – Suddivisione del fondo
- Articolo 4 – Centrali di committenza
- Articolo 5 – Criteri di riparto del fondo per i Lavori Servizi e Forniture
- Articolo 6 – Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Articolo 7 – Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Articolo 8 – Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura
- Articolo 9 – Liquidazione dell'incentivo
- Articolo 10 – Conclusioni delle prestazioni
- Articolo 11 – Criteri di riduzione dell'incentivo e penali
- Articolo 12 – Disciplina delle varianti
- Articolo 13 – Beneficiari
- Articolo 14 – Limitazioni
- Articolo 15 – Inadempimento
- Articolo 16 – Entrata in vigore e applicazione



## ARTICOLO 1 Fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici il Comune destina, ad un apposito fondo, risorse finanziarie non superiori al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, nonché dell'IRAP, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per:

- attività di programmazione della spesa;
- predisposizione e controllo delle procedure di bando;
- controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- valutazione/verifica preventiva dei progetti;
- attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico ove richiesto,

necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica, o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dalla normativa in vigore e dall'art. 23 del D.lgs. 50/2016.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei documenti di progetto.

La previsione nel quadro economico dei lavori, servizi, forniture dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo è condizione essenziale e necessaria ai fini del riparto tra gli aventi diritto.

L'incentivo viene riconosciuto anche al personale a tempo determinato e somministrato con periodo minimo superiore a mesi sei.

Annualmente, ciascun settore competente, in sede e ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, comunica, al Settore Risorse Umane e al Settore Servizi Finanziari dell'Unione, una stima dell'ammontare del fondo, suddiviso, tra le due destinazioni di cui al successivo articolo 3, commi 1 e 2, per ciascun lavoro, opera, servizio o fornitura oggetto di programmazione. Successivamente, una volta determinato in via definitiva nel quadro economico dell'opera o nei documenti di progetto di servizi e forniture, ciascun Settore competente comunica ai medesimi settori dell'Unione l'ammontare definitivo del fondo, sempre suddiviso tra le due destinazioni previste, ai fini del monitoraggio delle previsioni di spesa e delle eventuali occorrenti variazioni di bilancio. Nelle comunicazioni è data autonoma evidenza delle eventuali quote previste in favore del personale della CUC di Unione ai sensi del successivo art. 4.

2. Per i lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, la percentuale dell'importo del fondo di cui al comma 1 viene definita, in relazione agli importi posti a base di gara del singolo appalto nel seguente modo articolati per fasce di valore:

### **per appalti di lavori:**

- importo a base di gara pari o inferiore ad euro un milione
- importo a base di gara superiore ad un milione di euro  
(per la quota superiore al milione)

aliquota 2,00%  
aliquota 1,90%



**per servizi e forniture:**

- |   |                |
|---|----------------|
| - appalti con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria  | aliquota 2,00% |
| - appalti con importo superiore alla soglia comunitaria<br>(per la quota superiore alla soglia comunitaria) | aliquota 1,90% |

3. Alimentano altresì il fondo inoltre i seguenti interventi:

Appalti di Lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità (vedi deliberazione n. 2/2019 Corte dei Conti sez. Autonomie); sono considerati di particolare complessità quando:

- a) è previsto un progetto esecutivo oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 comma 4 lett. a) b) c) del D. Lgs 50/2016;
- b) il progetto è sottoposto all'approvazione dell'organo competente;
- c) l'affidamento avviene con procedura comparativa di almeno due operatori economici (v. Corte dei Conti sez. di controllo per la Liguria 136/2018 e per la Lombardia 190/2017);
- d) si renda necessaria l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo.

Sono comunque esclusi:

- A) i lavori di manutenzione ordinaria finanziati sulla parte corrente del bilancio;
- B) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per i quali si proceda con affido diretto con un solo operatore ad eccezione del caso in cui l'affido diretto ad un solo operatore sia stato preceduto da una selezione andata deserta, ovvero l'intervento sia oggetto di specifica rendicontazione regionale o Statale.

Costituisce condizione essenziale per l'accantonamento del fondo per lavori, servizi o forniture l'affidamento delle prestazioni.

Per le forniture e servizi è altresì condizione necessaria per il riconoscimento dell'incentivo l'avvenuta nomina del direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal Rup (Linee Guida Anac n.3).

## ARTICOLO 2

### Disciplina di costituzione del fondo

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale, settoriale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termine dell'art.17;
- d) il partenariato;
- e) i contratti di lavori, servizi e forniture in affidamento diretto, per i quali non siano stati valutati almeno due preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ad eccezione del caso in cui l'affido diretto ad un solo operatore sia stato preceduto da una selezione andata deserta, ovvero l'intervento sia oggetto di specifica rendicontazione regionale o statale;
- f) i servizi e le forniture nel caso in cui non sia nominato il direttore dell'esecuzione;
- g) i contratti di sola fornitura di gas. Acqua, luce, telefono e carburanti.

Concorrono alla costituzione del fondo per l'intero importo i contratti di fornitura a natura mista, (quali a titolo di esempio contratti di gestione calore, global service, servizio luce e dei servizi

9



connessi, etc) che prevedono l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ove nominato il Direttore dell'esecuzione.

In caso di affidamento mediante adesione a convenzioni ed accordi quadro di soggetti aggregatori (in particolare Consip ed Intercent-Er) l'incentivo viene riconosciuto al personale dipendente, ad esclusione della quota prevista per la procedura di gara. Tale quota incrementa la parte incentivante di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento.

### ARTICOLO 3 Suddivisione del fondo

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo sono destinate a remunerare, per ciascun lavoro, fornitura e servizio, le attività degli incaricati delle funzioni di cui al c. 1, dell'articolo 1.
2. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato:
  - a) all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
  - b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - c) all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini, anche attraverso specifici momenti formativi;
  - d) all'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Gli importi relativi a procedure per l'acquisto di beni e servizi di cui al comma 2, del presente articolo, non generano ulteriore accantonamento dell'incentivo.

### ARTICOLO 4 Centrali di committenza

Nel caso di attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre D'argine, **ove formalmente richiesto all'atto dell'attivazione della CUC** e ove non sia stato delegato delle funzioni il personale in forza ai Comuni dell'Unione, è attribuito al personale della CUC, per i soli lavori di importo superiore ad euro 500.000,00 e Servizi e Forniture superiori ad euro 100.000,00 per il quali sia stato nominato il Direttore dell'esecuzione, una quota parte dell'incentivo in misura non superiore al 10% delle risorse destinate all'attività di predisposizione e controllo della procedura di gara di cui all'art. 5.

Il presente articolo si applica esclusivamente per gli appalti affidati alla CUC a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento

### ARTICOLO 5 Criteri di riparto del fondo per i Lavori Servizi e Forniture

1. I criteri di riparto delle risorse del fondo devono tenere conto:



- a) delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con riferimento a quelle effettivamente assunte;
- b) dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi previsti dal progetto appaltato;
- c) dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei costi del progetto appaltato, al netto del ribasso di gara.

A seguire la tabella con le percentuali di ripartizione indicative da applicare:

Tabella A – percentuali di ripartizione indicative			
Progr.	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	%	TOTALE
	<i>Funzioni</i>		50%
1	attività di programmazione della spesa	3%	
2	predisposizione e controllo delle procedure di bando	12%	
3	attività di responsabile unico del procedimento (per lavori) e collaboratori	30%	
	attività di responsabile unico del procedimento (per servizi e forniture) e collaboratori	30%	
4	valutazioni/verifica preventiva dei progetti (per lavori)	5%	
	valutazioni/verifica preventiva dei progetti (per servizi e forniture)	5%	
	<b>ATTIVITA' TECNICA</b>		50%
	<i>Funzioni</i>		
5	attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	30%	
6	attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità ovvero certificato regolare esecuzione, collaudo statico	5%	
7	attività di responsabile unico del procedimento	10% (attività amministrativa post gara)	
8	controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici	5%	

Ove non diversamente specificato,

- le funzioni individuate dai progressivi dall'1-2-3-4-7-8, sono assegnate al Responsabile unico del procedimento;
- le funzioni individuate dai progressivi dall'5-6, sono assegnate al Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'esecuzione

Le percentuali di cui alla Tab. A - percentuali di ripartizione, possono essere modificate in aumento o in diminuzione per un massimo di 25 punti percentuali dal Responsabile del Settore a cui afferisce l'appalto, in funzione delle attività effettivamente svolte dal personale incaricato, e fino all'occorrenza per attività pari al max 75% - min 25%.



La ripartizione della quota afferente ad ogni singola funzione, tra i soggetti incaricati, è effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento, sulla base del contributo effettivo reso da ogni operatore e possono essere variate tra le singole attività nel limite della specifica attività.

Per il Ruolo di Direttore Lavori/Direttore dell'esecuzione non può essere comunque assegnata una percentuale inferiore al 15%.

Per il ruolo di responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) lavori, ove svolto da personale interno, non può essere comunque assegnata una percentuale inferiore al 5% della quota destinata all'attività di direzione lavori.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2000.

#### **ARTICOLO 6**

##### **Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

#### **ARTICOLO 7**

##### **Disciplina delle attività svolte in forma "mista"**

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante.

Ai sensi dell'art. 113, c. 3 del D.Lgs. 50/16, il 50% della quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni svolte da personale esterno alla P.A., è attribuita al personale interno, tenendo conto dell'attività svolta e di eventuali correttivi utili a riconoscere maggiori attività. La ripartizione è effettuata dal RUP. La restante quota corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti interni incrementa la quota di cui all'art. 3, c. 2 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 8**

##### **Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura**

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Liquidazione dell'incentivo**

La liquidazione del compenso è disposta dal responsabile del settore competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte.



Per quanto riguarda la liquidazione dell'incentivo riferito al responsabile di settore quale figura apicale provvede il Segretario Generale, sulla base della presentazione di apposita scheda dell'attività effettivamente svolta.

La disposizione di liquidazione deve dare atto dell'accertamento positivo di tutte le attività di controllo svolte.

La disposizione di liquidazione, completa degli allegati analitici contenenti, tra l'altro, l'importo lordo dell'incentivo da liquidare a ciascun dipendente beneficiario, e l'indicazione di eventuali beneficiari non dipendenti dell'ente, una volta esecutiva è trasmessa tempestivamente al settore Risorse Umane dell'Unione, ai fini della corresponsione, che di norma avviene nei cedolini stipendiali del secondo mese successivo a detta trasmissione.

Per i lavori, servizi e forniture, la liquidazione della quota relativa all'attività Amministrativa di cui alla Tabella A - percentuali di ripartizione, può essere liquidata ad avvenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Per i lavori servizi e forniture, la liquidazione della quota relativa all'attività Tecnica di cui alla Tabella A - percentuali di ripartizione, può essere liquidata ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, certificato di collaudo, ovvero altro atto idoneo ad attestare l'avvenuta conclusione della prestazione secondo la regola dell'arte.

Nel caso di lavori, servizi e forniture di durata maggiore a 24 mesi, l'importo relativo all'attività Tecnica di cui alla Tabella A è liquidato annualmente proporzionalmente agli stati di avanzamento della prestazione. La quota parte corrispondente all'ultima annualità è corrisposta a seguito di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero, certificato di collaudo, ovvero altro atto idoneo ad attestare l'avvenuta conclusione della prestazione secondo la regola dell'arte.

Nel caso di appalti di servizi, lavori e forniture di durata pluriennale, il fondo è determinato sul valore complessivo dell'appalto ed erogato secondo le predette modalità.

## **ARTICOLO 10**

### **Conclusioni delle prestazioni**

Le prestazioni di cui all'art. 1 comma 1 sono da considerarsi rese nei seguenti casi:

- a) per le attività amministrative, a seguito dell'avvenuta dichiarazione dell'efficacia dell'aggiudicazione;
- b) per le attività tecniche, all'emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo/certificato di verifica della conformità del servizio/fornitura;
- c) le attività di programmazione per lavori, servizi e forniture non inseriti nel programma triennale dei lavori- biennale dei servizi e forniture sono rese ove negli atti di approvazione è definito il cronoprogramma.

Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo per le prestazioni svolte verrà riconosciuto una sola volta.

## **ARTICOLO 11**

### **Criteri di riduzione dell'incentivo e penali**

1. Non viene applicata alcuna riduzione nel caso di proroga temporale concessa secondo le modalità di cui all'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/16 e smi. (c.d. proroga tecnica).



2. A fronte di un eventuale incremento del tempo di esecuzione rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, ai fini del punto 3, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107, commi 1, 2 e 4, 5 del Codice e ad ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5, ovvero all'articolo 106, commi 1 e 2, del Codice.

3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ove si siano riscontrati maggiori costi e/o dilatazione dei tempi di esecuzione riconducibili a responsabilità dirette da parte del personale incentivato, con particolare riferimento alle varianti di cui all'art. 106 comma 2 lett. b) ultimo periodo del citato D. Lgs. 50/2016 e ai maggiori costi e/o ritardi dovuti ad accertate inadeguatezze nella direzione dei lavori e/o nella direzione dell'esecuzione, le quote effettivamente liquidabili a consuntivo, così come sopra determinate, sono ridotte proporzionalmente ai maggiori costi e all'allungamento dei tempi subiti come segue:

- maggiore tempo di quello contrattuale fino al 50 %	riduzione incentivo pari al 30%
- maggiore tempo di quello contrattuale oltre il 50%	riduzione incentivo pari al 40%
- maggiore costo (non autorizzato) fino al 20% di quello previsto dal quadro economico	riduzione incentivo pari al 15%
- maggiore costo (non autorizzato) dal 20,1% fino al 50% di quello previsto dal quadro economico	riduzione incentivo pari al 35%
- maggiore costo (non autorizzato) oltre il 50%	riduzione incentivo del 50%

4. Sono oggetto di decurtazione, con le modalità sopra indicate, le sole quote riferite al personale direttamente responsabile dei maggiori costi o delle dilazioni di tempo contestate, ferme restando le quote spettanti al personale estraneo al verificarsi di tali accadimenti. L'individuazione delle fattispecie che costituiscono presupposto per la riduzione dell'incentivo e dei dipendenti ai quali si devono applicare le corrispondenti riduzioni competono al Responsabile di Settore o, ove anche quest'ultimo faccia parte dello staff oggetto del provvedimento, al Segretario Generale.

5. A fronte di un eventuale incremento del costo di esecuzione rispetto a quanto previsto dal progetto appaltato, non vengono presi in considerazione, ai fini del punto precedente, i maggiori costi delle ulteriori opere affidate in base all'articolo 63, comma 5, ovvero all'articolo 106, commi 1 e 2 del Codice.

## ARTICOLO 12 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, del Codice dei Contratti Pubblici contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse. rispetto all'importo a base d'asta.

2 L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta ed il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

3. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione ( art.103 comma 2 del Codice).

4. Per il calcolo dell'incentivo si deve fare riferimento al regolamento incentivi vigente in fase di approvazione iniziale dei lavori per i quali si rileva la necessità di una variante , a prescindere dal fatto che, in fase di approvazione della variante, sia vigente un diverso e successivo regolamento.



### **ARTICOLO 13** **Beneficiari**

1. L'incentivo è ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia amministrativi, come individuati attraverso apposito provvedimento del responsabile del Settore per ogni singola opera, fornitura o servizio, ai fini della liquidazione.  
I collaboratori interessati dall'incentivo possono essere indicati dal titolare della funzione anche in fase di predisposizione della scheda di ripartizione.

2. La titolarità del diritto dovrà essere attestata nominativamente per ciascun soggetto da specifici atti di incarico preventivi, secondo le norme vigenti, o da atti dirigenziali e verificata successivamente alla conclusione dell'opera. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile di settore/servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, applicando eventuali decurtazioni percentuali in funzione di criteri di cui ai precedenti articoli.

3. Al fine di riconoscere l'attività lavorativa svolta dal personale tecnico, dipendente dell'Amministrazione comunale, a supporto delle attività di cui alla Tabella A, art. 5, l'atto di nomina dei soggetti incaricati allo svolgimento delle suddette funzioni può essere integrato dal Responsabile del Settore competente, prima dell'emissione del CRE, specificando l'attività svolta e definendo e motivando la quota parte percentuale assegnata all'attività.

### **ARTICOLO 14** **Limitazioni**

1. Gli incentivi complessivamente liquidati nel corso dell'anno al singolo dipendente, fra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5, anche da diverse Amministrazioni, non potranno comunque superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, calcolato secondo il principio di competenza.

2. Le quote del fondo non erogate ai sensi del comma 1 del presente articolo costituiscono economie per l'Amministrazione.

### **ARTICOLO 15** **Inadempimento**

1. Il personale ammesso al fondo incentivante, che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge, dal Regolamento e dalle norme interne, o che contravvenga agli obblighi di correttezza, di diligenza e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora ciò abbia costituito danno per l'Amministrazione, fatte salve ulteriori specifiche sanzioni, è soggetto all'esclusione dall'incentivo in misura del:

- 5% se il pregiudizio all'attività sussiste in modo lieve;
- 30% se il pregiudizio sussiste in forma non grave;
- 100% se il pregiudizio sussiste in forma grave.

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature on the left, a smaller signature above it, and another signature on the right.



2. L'erogazione dell'incentivo è sospesa di diritto nei confronti di quel personale che, indagato per reati contro la Pubblica Amministrazione, evidenzia fondato timore di inadempimento. Costituisce fondato timore di inadempimento, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- presunta indebita percezione di denaro o altra utilità;
- attività concorrenziali;
- interessenze con ditte aggiudicatrici.

3. Nel caso in cui il personale riporti condanna definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei lavori pubblici, non si fa luogo all'erogazione dell'incentivo afferente i lavori oggetto di condanna, con conseguente recupero delle somme eventualmente già corrisposte.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono applicati in base a provvedimento motivato del Responsabile del settore titolare dell'appalto.

5. Le quote non erogate ai sensi del presente articolo costituiscono economie per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 16** **Entrata in vigore e applicazione**

1. La nuova disciplina e i relativi accantonamenti per i Lavori Pubblici trovano applicazione per le attività esperite a far data dal 19 aprile 2016 e per Forniture e Servizi a far data dal 1 gennaio 2018, a seguito della modifica dell'articolo 113 del Codice, introdotto dalla Legge di bilancio 2018.

2. Per quanto non previsto nelle presenti norme, si fa rinvio al Codice dei Contratti Pubblici ed alle disposizioni vigenti in materia.

3. Per i lavori, servizi e forniture, posti in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, costituisce condizione essenziale per la liquidazione l'avvenuto accantonamento del fondo e la nomina del personale interessato. Nel caso di nomine generali o nomine incomplete, anche per lavori conclusi, il RUP, ovvero il responsabile del settore ad integrazione dell'atto di nomina, dovrà certificare il ruolo e l'apporto effettivo di ogni interessato.

Per i lavori, servizi e forniture, posti in essere prima dell'entrata in vigore del presente regolamento viene determinata per ogni annualità pregressa l'incentivo da liquidare.

4. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività del relativo atto di approvazione da parte dell'Amministrazione.